

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2026

257/2026/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DELLE PROCEDURE DI *FALLBACK* PER LA REGIONE DI CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) *ITALY NORTH*, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1395^a riunione del 16 luglio 2026

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 ;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2018, 21/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 136/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 112 aprile 2022, 174/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 174/2022/R/eel);
- la decisione ACER 06/2016 del 17 novembre 2016, recante una prima definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale sono in particolare identificate le regioni *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;

- la decisione ACER 04/2021 del 7 maggio 2021, recante la definizione aggiornata delle CCR con la quale sono state in particolare confermate le configurazioni delle CCR *Italy North* e *Greece-Italy*;
- la decisione ACER 04/2024 del 19 marzo 2024 (di seguito: decisione ACER 04/2024) recante la modifica della determinazione delle CCR, che ha istituito la Regione *Central Europe* (di seguito: CCR *Central Europe*) costituita dalla fusione tra le regioni esistenti *Core* e *Italy North* attraverso un processo graduale che vede come primo obiettivo la predisposizione di un'unica metodologia per il calcolo della capacità per il mercato del giorno prima;
- la decisione ACER 10/2025 del 16 dicembre 2025 (di seguito: decisione ACER 10/2025), che ha previsto l'estensione al mercato infragiornaliero della CCR *Central Europe* e istituito una nuova Regione composta dalla sola frontiera elettrica tra Italia e Montenegro (cd. Regione ITME);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure*) con cui si sono istituiti, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento CACM, e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all'Autorità;
- il documento "*Fallback procedures for Italy North CCR in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*", di novembre 2025, inviato all'Autorità dalla Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), con comunicazione del 20 marzo 2026, prot. Autorità 21700 del 20 marzo 2026 (di seguito: comunicazione 20 marzo 2026) recante le procedure di *fallback* emendate;
- la comunicazione del 10 luglio 2026, prot. Autorità 50652 del 10 luglio 2026, inviata dall'Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* ai gestori di rete della Regione, alla Commissione europea e ad ACER, per comunicare l'esito della votazione elettronica relativa alla decisione in merito alla metodologia emendata (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento CACM prevede il *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), come piattaforma *standard* per l'allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto fra le zone di mercato;
- in caso in cui lo SDAC non sia in grado di produrre risultati entro i tempi previsti, l'allocazione della capacità di trasporto giornaliera fra le zone di mercato deve avvenire per il tramite di apposite procedure alternative (dette di *fallback*) predisposte dai gestori dei sistemi di trasmissione (*Transmission System Operators*, di seguito:

TSO) di ciascuna CCR ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento CACM e sottoposte all'approvazione delle Autorità di regolazione della CCR stessa ai sensi dell'articolo 9.7 lettera e) del medesimo Regolamento;

- l'articolo 9.10 del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati, ivi incluse le procedure di *fallback*, entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9.5 del Regolamento CACM prevede che, prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, le Autorità di regolazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO o NEMO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del Regolamento CACM e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato;
- analogamente, l'articolo 5.6 del Regolamento 2019/942 prevede che prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, le Autorità di regolazione li riesaminano e, se necessario, li modificano, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'entità UE dei DSO, al fine di garantire che siano coerenti con gli obiettivi del codice di rete o delle linee guida e contribuiscano all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9.7 del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF;
- le decisioni ACER 04/2024 e ACER 10/2025 hanno emendato la metodologia di definizione delle CCR di cui all'articolo 15.1 del Regolamento CACM, istituendo, ai fini del calcolo della capacità per il mercato del giorno prima e infragiornaliero, la CCR *Central Europe*, costituita dalla fusione tra le due regioni esistenti *Core* e *Italy North*; tale fusione prevede l'adozione dell'approccio *flow-based* anche per le frontiere afferenti alla CCR *Italy North*, segnando un cambio di paradigma per l'allocazione della capacità sulla frontiera settentrionale italiana all'interno dello SDAC.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le procedure di *fallback* costituiscono le regole, sviluppate dai TSO, finalizzate a consentire l'allocazione della capacità transfrontaliera qualora – in un determinato giorno - il processo di SDAC non dovesse essere in grado di produrre i risultati entro le tempistiche previste e si verificasse il caso del cd. fallimento del *market coupling*, che comporta il “il disaccoppiamento” di alcune aree di mercato e l'impossibilità di allocare la capacità attraverso l'allocazione implicita su determinate frontiere;

- in molte CCR le procedure di *fallback* prevedono l'esecuzione di aste esplicite (di seguito: *Shadow Auctions*) per l'allocazione della capacità transfrontaliera, gestite dal *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO) sulla base di regole armonizzate (cosiddette *Shadow Auction Rules*, di seguito: SAR);
- le SAR, secondo la prassi utilizzata da molte CCR, sono allegate alle procedure di *fallback*, di cui formano parte integrante e sostanziale;
- le procedure di *fallback* attualmente vigenti, approvate dalle Autorità di regolazione della CCR *Italy North* il 18 marzo 2022, e ratificate dall'Autorità il 12 aprile 2022 con deliberazione 174/2022/R/eel, in caso di mancato esito dello SDAC, prevedono:
 - l'esecuzione di aste esplicite (*Shadow Auctions*) sui confini Italia zona Nord – Francia, Italia zona Nord – Slovenia e Italia zona Nord – Austria, gestite da JAO sulla base di regole armonizzate a livello europeo (SAR);
 - nelle more dell'implementazione del calcolo della capacità con approccio *flow-based* per la CCR *Core*, la possibilità di sostituire le *Shadow Auctions* sul confine Italia zona Nord – Slovenia con una sessione in locale del mercato del giorno prima basata su un'asta implicita.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 9.7 del Regolamento CACM, a novembre 2025 i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una proposta di emendamento alle procedure di *fallback* per la Regione; detta nuova proposta è stata inviata da Terna all'Autorità con la comunicazione 20 marzo 2026;
- le principali proposte di emendamento, che sono state poste in consultazione dai TSO della CCR *Italy North* dal 13 novembre al 12 dicembre 2025, sono finalizzate a:
 - aggiornare le SAR applicabili nella CCR *Italy North*, che sono contenute in un'appendice alle procedure di *fallback*, per assicurare la piena armonizzazione con quelle già in vigore nella maggior parte delle altre CCR, in particolare nella CCR *Core*;
 - semplificare e digitalizzare i processi di allocazione in condizioni di *decoupling*;
 - rimuovere disposizioni non più attuali o specifiche di singole frontiere, in particolare con riferimento al confine Italia zona Nord – Slovenia;
- la data di ricevimento della nuova versione delle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 23 marzo 2026; di conseguenza, avendo a disposizione sei mesi per adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9.10 del Regolamento CACM, le Autorità di regolazione della Regione sono tenute a adottare una decisione in merito entro il 23 settembre 2026;
- durante il processo di approvazione della nuova versione delle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North*, le Autorità nazionali di regolazione della Regione hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche marginali alla metodologia presentata dai TSO, avvalendosi della facoltà loro concessa dagli articoli 9.5 del Regolamento CACM e 5.6 del Regolamento 2019/942 di rivedere, se necessario, le proposte;
- tali emendamenti minimali hanno la finalità principale di:

- identificare in modo esplicito le *Shadow Allocation Rules* come documento allegato (Allegato 1) alle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North*;
- definire il termine di applicabilità delle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North* in coincidenza con l'entrata in vigore delle procedure di *fallback* della nuova CCR *Central Europe*, istituita dalle decisioni ACER 04/2024 e 10/2025, che hanno disposto la fusione della CCR *Core* e della CCR *Italy North* per il calcolo della capacità *day-ahead* e *intraday*;
- le proposte di emendamento sono state esaminate preventivamente dai TSO della CCR *Italy North* che non hanno sollevato obiezioni in merito alle versioni modificate dei documenti;
- in data 8 luglio 2026, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno deciso all'unanimità di emendare, coerentemente a quanto richiamato nei punti precedenti, ed approvare la nuova versione delle procedure di *fallback*, così come trasmessa con la comunicazione INERRF;
- la decisione assunta dalle Autorità di regolazione della CCR *Italy North* nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9.11 del Regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la nuova versione delle procedure di *fallback*, inclusa la relativa Appendice, così come emendate dalle Autorità di regolazione nazionale della CCR *Italy North*, conformemente alla decisione unanime assunta in sede INERRF in data 8 luglio 2026;

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione delle procedure di *fallback*, inclusa la relativa Appendice, sviluppata nell'ambito della Regione di Calcolo della Capacità *Italy North*, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2026

IL PRESIDENTE *f.f.*
Livio de Santoli